

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.

Art. 2 Progetti beneficiari

¹ La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
- b. migliorare la qualità delle prestazioni;
- c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;
- d. migliorare la formazione e il perfezionamento.

² Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.

Art. 3 Condizioni

¹ I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:

- a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
- b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e
- c. creano o assicurano possibilità d'impiego attrattive.

² Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre:

- a. avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o

RS 935.22

¹ RS 101

² FF 2011 2117

- b. avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

³ I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.

Art. 4 Oneri

I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.

Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

¹ La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

² Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.

Art. 6 Procedura

¹ Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

² La SECO decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

Art. 7 Informazione e valutazione

¹ La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

² La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.

Art. 8 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.

Art. 9 Rapporto

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'utilizzo dei mezzi finanziari accordati.

Art. 10 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2012.³

² La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2012.

30 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ FF 2011 6671

